

19 LUG. 2022



VERBALE n. 3 CONSIGLIO DIRETTIVO "PROFESSIONE MEDICA & INSALUTE A.p.s."

Il giorno 25.06.2022 alle ore 15,30 si è riunito, in modalità online il CD dell'Associazione Professione Medica & Insalute Aps convocato per le vie brevi il giorno 23-06-22, per esaminare e discutere il seguente argomento all'ODG:

- 1. Statuto della Associazione: approvazione della versione già approvata da parte della Assemblea del 15 luglio 2021, ma inoltrata erroneamente in versione testuale non conforme agli enti preposti per il deposito. Anomalia emersa a seguito del "Procedimento post-trasmigrazione di verifica dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS ...", come da comunicazione ricevuta dal RUNTS a mezzo pec Prot. 14/06/2022.0551492.U**

Presiede la Presidente Chiara Suzzi, funge da segretaria Shirley Ehrlich e risultano presenti tutti i componenti il CD: Mauro Loreti, Daniele Dal Fiume, Carlotta Cani, Shirley Ehrlich, Lina Potente, Danilo Pasotti, Roberto Brunori, Carlotta Stopazzoni, quindi la riunione si ritiene validamente costituita.

Si procede alla discussione dell'unico punto all'ordine del giorno e la Presidente prende la parola:

La Presidente **Dott.sa Chiara Suzzi** informa gli amministratori che l'ufficio del Runts con sua pec del 14.06.22, della quale viene data lettura integrale, ha rilevato inesattezze nella stesura del nostro statuto approvato circa un anno fa, il 15.07.2021, in sede di fusione per incorporazione tra le associazioni Insalute Aps e Professione Medica e Sanità Aps dando vita a **Professione Medica & Insalute Aps** della quale dall'autunno scorso mi onoro di essere stata eletta Vs Presidente.

Sorpresi per tale rilievo, prima di convocare la presente riunione, abbiamo effettuato le dovute verifiche di carattere tecnico amministrativo e di iter procedurale anche con lo Studio che ci ha seguito nel processo di fusione e adempimenti conseguenti, e purtroppo abbiamo verificato che per un mero errore di trascrizione è stato verbalizzata e depositata una versione di statuto errato, ovvero una delle diverse versioni di lavoro prima di giungere alla versione definitiva che, pur discussa ed approvata all'unanimità dalla predetta assemblea del 15.07.2021, non è stata depositata correttamente, utilizzando un file risultato, come detto errato, e conseguentemente obsoleto. Ma tant'è!!.

In quella sede assembleare, venne deliberato, come indicato anche all'art 31 "Norme Transitorie" –ultimo articolo del citato statuto- che *".....Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti....ed anche verbalizzato .."Di conferire al Presidente pro-tempore ampio mandato, per apportare allo statuto della associazione incorporante eventuali modificazioni, soppressioni ed aggiunte di qualsiasi carattere, che venissero richieste in sede di trasmigrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)..."*.

Oggi vi devo significare, pur costernata dell'accaduto, che tali previsioni statutarie e assembleari ci consentono di rimediare a questo involontario, pur deprecabile errore.

Componenti l'organo amministrativo di **Professione Medica & Insalute Aps**, prima di dar spazio alle vs considerazioni in merito, Vi chiedo sin da ora di approvare "nuovamente" la versione definitiva, così come approvato nella citata Assemblea del 15.07.2021, dello statuto a suo tempo letto ed approvato e che se verrà

da Voi ulteriormente accolto verrà allegato al presente verbale e con lo stesso depositato presso l'Agenzia delle Entrate, inviato successivamente al Runts alla pec indicata in associazioni.legge117@postacert.regione.emilia-romagna.it e inserito nella procedura informatica della Regione nella nostra posizione aps003971. Lo statuto in parola verrà poi portato in approvazione per ratifica alla prima assemblea utile della nostra associazione.

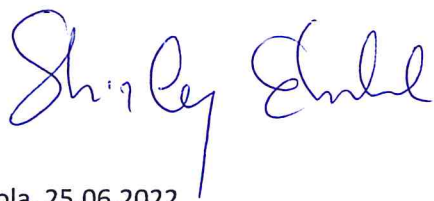
Si apre la discussione dove intervengono tutti gli amministratori che esprimono all'unanimità rammarico per l'accaduto e fiducia nello stesso tempo alla Presidente vigente e riconoscimento alla "past president".

All'unanimità gli amministratori approvano i chiarimenti della Presidente e conseguentemente la versione definitiva, scevra da errori, dello statuto che si allega al presente verbale.

Esaurito l'argomento all'ODG la seduta è tolta alle ore alle 16:45.

Segretaria verbalizzante

Vice Presidente Shirley Ehrlich



Imola, 25.06.2022

Presidente Dott.ssa Chiara Suzzi



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Bologna - Ufficio Territoriale di Imola
Pacco n° 1297 Serie 3
Versato € 200,00 con quietanza 29.06.2022
p. X DIRETTORE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Natale Antonino Galasso

IL FUNZIONARIO
Riccardo Corangelo





“Professione Medica & Insalute APS”

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE E DURATA

1) È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: “Professione Medica & Insalute.-APS” con sede legale nel Comune di Imola (Bologna).

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.

A seguito dell’iscrizione dell’associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la denominazione sarà integrata con l’acronimo ETS nel seguente modo: “Professione Medica & Insalute.-APS – ETS”. Tale acronimo ETS sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l’Associazione sarà iscritta nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

2) L’Associazione svolge la propria attività prevalentemente sul territorio dell’Emilia Romagna e potrà istituire sedi secondarie e uffici, con delibera del Consiglio direttivo.

Essa può chiedere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e/o delle norme di riferimento di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni. L’Associazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti. L’Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.

ART. 2 – SCOPI E ATTIVITA’

1) L’Associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

2) Essa persegue interessi collettivi, ed è costituita allo scopo di perseguire specifiche finalità educative e di consulenza sociale e sanitaria, con particolare riferimento al settore dell’Educazione Sanitaria per la promozione della salute come bene primario di ogni persona, nell’interesse della famiglia e della comunità mediante l’azione diretta volontaria e gratuita dei propri aderenti, nonché, in caso di particolare necessità, attraverso i servizi prestati da operatori specializzati, soci o non soci, a favore dei soci stessi o di terzi e nel pieno rispetto della loro dignità e libertà.

3) Per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si prefigge in particolare di:

- a) promuovere lo studio, il confronto e l'apprendimento in campo medico sanitario;
- b) favorire, nell'intento di accrescere la sensibilità sull'argomento, lo sviluppo delle tematiche e l'aggiornamento culturale riguardanti l'educazione medico-sanitaria, anche attraverso la realizzazione di attività promozionali e iniziative editoriali in genere (a titolo esemplificativo produrre materiali audiovisivi, libri, compact disk etc.), l'organizzazione e gestione di centri culturali, di conferenze, di convegni di studio e di ricerca, corsi e seminari nonché di manifestazioni ricreative anche di natura benefica per raccogliere finanziamenti e consensi;
- c) costituire un osservatorio privilegiato dello stato di salute della popolazione nel Comprensorio Imolese, ma anche regionale e nazionale;
- d) organizzare incontri di natura scientifica per gli operatori della sanità per un continuo aggiornamento e confronto, incentivando lo scambio di conoscenze e facendo in modo che tali saperi vengano poi divulgati alla popolazione attraverso dibattiti pubblici e presso gli istituti scolastici;
- e) istituire borse di studio, contributi di diversa natura ed altri sussidi economici a favore di studenti, medici ed operatori della sanità impegnati in attività utili alla realizzazione degli scopi statutarî;
- f) favorire la coesione e i contatti umani fra i medici e gli operatori sanitari, coinvolgendo anche le famiglie degli associati;
- g) favorire i contatti fra i neolaureati o neodiplomati e gli operatori in attività e pensionati per mantenere vivace e fruttuoso il rapporto intergenerazionale.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione si prefigge lo scopo di a) informare e formare il cittadino sugli stili di vita salutari al fine di promuovere la salute e/o ridurre e/o ritardare le complicanze delle patologie croniche; b) fornire ai docenti/relatori adeguati strumenti didattici per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e informazione del cittadino.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili alla stessa pervenuti a qualsiasi titolo.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;

- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

Annualmente il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annuale minima da versarsi all'atto dell'iscrizione all'Associazione; tale quota non può essere inferiore ad euro 25,00 (venticinque/00).

E' facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota annuale di iscrizione.

I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili; pertanto non si farà luogo a richieste di rimborso, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, estinzione, recesso o esclusione dall'Associazione stessa.

È fatto, comunque, obbligo all'Associazione di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione nell'attività istituzionale.

ART. 4 - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Il socio è colui che aderisce e condivide le finalità dell'associazione e contribuisce a realizzarle, senza limiti temporali alla vita associativa e che si impegna a rispettarne lo statuto.

Il numero dei soci è illimitato, ma non deve essere inferiore a un numero di sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale; in tal caso deve essere integrato entro dodici mesi.

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché le associazioni e le persone giuridiche private senza scopo di lucro.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

I soci persone giuridiche sono rappresentati dal proprio rappresentante legale o da un suo delegato.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, alla quale sarà comunque ammesso solo il socio in regola con il versamento della quota annuale, fermo restando il diritto di recesso, che esplica efficacia decorsi trenta giorni dalla data in cui viene formalmente notificato al Consiglio direttivo. Decadono automaticamente dalla qualifica di soci coloro che non provvedono ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla scadenza del versamento richiesto.

L'adesione comporta per il socio il diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ed il diritto di voto nelle Assemblee dell'Associazione.

L'eventuale divisione dei soci in categorie non implica alcuna differenza nel trattamento tra i soci stessi, in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

A persone che si sono distinte per particolari meriti, l'Assemblea può attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri. Al "Socio onorario" non è fatto obbligo di versamento della quota annuale associativa.

ART. 5 – PROCEDURA DI AMMISSIONE

Ciascun socio ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione alla quale aderisce attraverso espressa domanda al Consiglio direttivo, nella quale dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e della quale si impegna ad osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Il Consiglio direttivo provvede in ordine alle domande di ammissione nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale, ovvero in caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni.

Entro sessanta giorni dal mancato accoglimento della stessa, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

ART.6 ASSOCIAZIONI ASSOCIATE

1) Requisiti di ammissione delle nuove associazioni.

Le associazioni che condividono gli scopi del presente Statuto e che intendano realizzare le attività, chiedono all'Associazione "Professione Medica & Insalute.-APS" e successivamente alla istituzione del RUNTS alla Associazione "Professione Medica & Insalute APS-ETS", di essere ammesse come associate, assumendo la

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Lo stesso può deliberare a maggioranza assoluta dei componenti l'esclusione del socio nel caso questi commetta azioni disonorevoli o lesive dell'immagine dell'Associazione ovvero quando il suo comportamento sia in contrasto con i fini di cui all'articolo 2) o costituisca ostacolo al regolare andamento del sodalizio. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata e contro cui è ammessa facoltà di replica da parte del socio escluso.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'Assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né può vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione. Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

ART.8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi. Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata;
- esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.
- a svolgere la propria attività nell'associazione in modo personale, principalmente volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART.9- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E COMITATI

1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) Il Collegio dei Probiviri.

2 Fanno, inoltre, parte integrante dell'Associazione:

- a) il Comitato tecnico/scientifico;
- b) il Comitato dei relatori/docenti

ART.10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in tutti gli altri casi da un consigliere designato dall'Assemblea o, in mancanza, da qualsiasi socio parimenti designato. Le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

2) L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Ove ricorrano particolari esigenze, il Consiglio direttivo potrà avvalersi del maggior termine di sei mesi.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

3) L'Assemblea Ordinaria delibera:

- a) il numero dei membri che compongono il Consiglio Direttivo nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14.
- b) la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo il quale al suo interno nominerà il Presidente;
- b) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- c) in ordine all'eventuale istituzione e alla nomina del Revisore dei Conti o del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) in ordine all'eventuale istituzione e alla nomina del Collegio dei Probiviri
- e) sulla destinazione di eventuali utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché di qualsiasi fondo costituitosi durante la vita dell'Associazione, nell'ambito della legge e delle disposizioni contenute nel presente Statuto;
- f) di attribuire a persone che si sono distinte per particolari meriti, la qualifica di "Socio onorario";

4) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

a) sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;

b) sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;

5) approva:

fi
See

a) l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e degli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

6) L'Assemblea Straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dello statuto sociale;

b) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

c) sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 29.

ART. 11 – CONVOCAZIONE

1) L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci ed è convocata, salvo eccezione motivata, presso la sede dell'Associazione.

2) La convocazione è effettuata mediante lettera semplice, anche per il tramite di ausili telematici, da inviarsi ai soci almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare

3) La convocazione può essere effettuata anche tramite affissione della data di convocazione presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni precedenti l'adunanza; anche in tal caso l'avviso deve contenere le medesime indicazioni previste al punto precedente

4) Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale a disposizione dei soci.

ART. 12 – QUORUM COSTITUTIVI

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti dal parte del Presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti. L'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale

E' ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

ART. 13 – QUORUM DELIBERATIVI

Le deliberazioni sono assunte con le maggioranze e le limitazioni al diritto di voto previste dall'art. 21 del Codice civile; non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 2 (due) deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

ART.14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, formato da un numero dispari di membri, soci, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

2) I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e durano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

3) Venendo meno la maggioranza dei membri del Consiglio, lo stesso si intenderà decaduto e occorrerà far luogo alla sua elezione.

4) In caso di cessazione di un membro, la prima Assemblea convocata provvede a nominare il nuovo consigliere, che resta in carica per il residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato; in alternativa il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

5) Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 15 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

a) nomina del Presidente;

b) gestione dell'Associazione, in relazione agli indirizzi ricevuti dall'Assemblea e delle finalità previste nello Statuto, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione;

c) nomina del Segretario;

d) nomina del Tesoriere;

e) nomina dei componenti il Comitato dei relatori/docenti;

f) determinazione della quota associativa annuale;

g) redazione del bilancio consuntivo, del bilancio sociale e del bilancio preventivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione;

h) ammissione all'Associazione di nuovi soci e adozione dei provvedimenti di esclusione;

i) proposta alla Assemblea del riconoscimento di "Socio Onorario" a persone che si sono distinte per particolari meriti;

l) fissazione delle date di convocazione dell'Assemblea dei soci;

m) redazione degli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, anche relativamente all'eventuale suddivisione dei soci in diverse categorie funzionali.

2) Il Consiglio direttivo ha facoltà di attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei, il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 16 – CONVOCAZIONE, QUORUM COSTITUTIVI E VOTO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta, anche tramite ausili telematici, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza; anche in assenza delle suddette formalità il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti tutti i suoi membri.

2. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio direttivo.

3. Il Consiglio è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei membri in carica. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni:

a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni di straordinaria amministrazione per le quali occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

ART. 17 – PRESIDENTE

1) Al Presidente dell'Associazione spetta la legale rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio.

2) Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali riferisce circa l'attività compiuta durante l'Assemblea dei soci e le adunanze del Consiglio direttivo stesso. Il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione solo nei casi eccezionali di necessità ed urgenza; in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

3) Spetta al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, curandone l'esecuzione delle deliberazioni; egli verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e vigila sul buon andamento amministrativo dell'Associazione.

4) Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo, del bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria a norma di legge o sia ritenuta opportuna, e di quello preventivo da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo e all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

5) Il Presidente è rieleggibile.

6) Spetta al Presidente nominare, convocare e presiedere il Comitato tecnico/scientifico e convocare il Comitato dei relatori/docenti.

ART. 18 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 19- SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario del Consiglio Direttivo provvede alla verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, coadiuvando quest'ultimo al fine di assicurare il buon andamento amministrativo dell'Associazione e cura la corretta tenuta del Libro Verbali delle assemblee e del Consiglio direttivo, nonché del Libro dei soci. In caso di necessità questo ruolo può essere svolto dal Tesoriere, su indicazione del Presidente

ART. 20- TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili direttamente o con l'ausilio di professionisti specializzati di fiducia dell' Associazione e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione – all'Assemblea dei Soci. In caso di necessità questo ruolo può essere svolto dal segretario, su indicazione del Presidente.

ART.21 DECADENZA DELLE CARICHE

Tutti gli incarichi associativi decadono qualora l'interessato non appartenga più alla sezione di "Professione Medica & Insalute.-APS" e successivamente alla istituzione del RUNTS alla Associazione "Professione Medica & Insalute APS-ETS" .

ART. 22 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio; i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. I suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Assemblea può revocare i revisori solo in presenza di giusta causa.

Il Revisore dei Conti ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti, effettua le opportune verifiche ogni novanta giorni e le riassume in un verbale sottoscritto.

Il Revisore dei Conti e ciascun membro del Collegio dei Revisori dei Conti, possono assistere alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

ART. 23 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla istituzione del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione, sulle decisioni di espulsione dei Soci e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 (quindici) giorni.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

ART. 24 - COMITATO TECNICO/SCIENTIFICO

1) Il Comitato tecnico/scientifico ha il compito di individuare le linee strategiche sulle attività di ricerca e di progettazione (nelle specifiche fasi di individuazione degli obiettivi generali, dei contenuti programmatici e degli strumenti di verifica) formulando proposte ed esprimendo pareri non vincolanti.

2) Il Comitato tecnico/scientifico è composto da un massimo di dieci persone e dura in carica tre esercizi. Anche i membri del Comitato tecnico/scientifico scadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio

3) Il Comitato tecnico/scientifico è nominato, convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione ed è costituito stabilmente da figure professionali indicate dal Comitato Direttivo che consentano all'Associazione il raggiungimento degli obiettivi prefissati e lo svolgimento delle sue attività.

ART.25 - COMITATO DEI RELATORI /DOCENTI

1) Il Comitato dei relatori/docenti è nominato dal Consiglio direttivo, tenuto conto:

a) della tipologia dei corsi da attivare durante l'anno;

b) delle referenze in ambito professionale (medici, odontoiatri, farmacisti, psicologi, infermieri ed altri operatori dei settori afferenti alla salute e alla sanità).

2) Il Comitato dei relatori/docenti è coordinato e presieduto da un membro del Consiglio Direttivo e si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo.

3) Ai componenti del Comitato dei relatori/docenti, esterni all'associazione, può essere riconosciuto un compenso per l'attività di ricerca/docenza svolta a favore dell'Associazione.

4) Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, un verbale che verrà approvato seduta stante.

ART. 26 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte la cariche elettive sono gratuite.

ART.27 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. L'evasione della richiesta dovrà avvenire in termini rapidi alla presenza di almeno due componenti il Comitato Direttivo e un componente l'Organo di Controllo se nominato. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

ART. 28 – BILANCIO

1) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2) Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente; il Consiglio Direttivo è convocato entro il mese di novembre per la predisposizione del bilancio preventivo. Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

3) L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo

4) I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione affinché possano essere visionati dai soci che ne abbiano motivato interesse con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

5) I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 29 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 30 - NORME FINALI E LEGGE APPLICABILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

ART. 31 – NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Professione Medica & Insalute APS di Imola (Bo).

Imola, 15 luglio 2021

Il Presidente

Dott.sa Elisabetta Cenni

